

PROTEZIONE TRASMISSIONE E GESTIONE DEI PATRIMONI FAMILIARI

FAMILY PROTECTION & PLANNING – PROGETTO FORMATIVO PER LA
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE

Firenze, 4 dicembre 2019



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

POLIZZE ASSICURATIVE

RAMI VITA

- I. **Le assicurazioni sulla durata della vita umana;**
- II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità;
- III. **Le assicurazioni di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;**
- IV. L'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità
- V. **Le operazioni di capitalizzazione** (assicurazioni finanziarie non dipendenti dalla vita umana, che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto. Si tratta di strumenti puramente finanziari, simili alle polizze rivalutabili di ramo I, con le quali condividono la modalità di gestione attraverso una gestione separata, contabilizzata a costo storico. La differenza rispetto alle polizze rivalutabili di ramo I risiede nel fatto che le operazioni di capitalizzazione di ramo V sono prive di copertura del rischio demografico. Non è quindi prevista la figura dell'assicurato. Le polizze di ramo V sono di sovente utilizzate da investitori istituzionali o corporate come strumento di gestione della liquidità);
- VI. Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso morte, in caso vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

POLIZZE ASSICURATIVE

UTILIZZO DELLE POLIZZE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROTEZIONE

La responsabilità patrimoniale nel quadro delle norme del codice civile.

Art. 2740 c.c.:

“Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”

In forza di tale principio qualunque azione tesa a

- diminuire o occultare il proprio patrimonio,
 - ridurre e/o minimizzare la consistenza patrimoniale su cui i creditori possono fare affidamento
- è esposta ai rimedi previsti dalla legge (c.d. azione revocatoria, che si prescrive in 5 anni dalla data dell'atto) per evitare la sottrazione fraudolenta di patrimonio al meccanismo della responsabilità patrimoniale.

POLIZZE ASSICURATIVE

UTILIZZO DELLE POLIZZE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROTEZIONE

L'utilizzo della polizza

Fra i maggiori vantaggi che caratterizzano le polizze di assicurazione troviamo il divieto normativo di sottoporre le somme dovute all'assicurazione ad azione esecutiva o cautelare.

Articolo 1923 c.c.

“Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori...”.

Pertanto, solo laddove il creditore riuscisse a dimostrare che la polizza sia stata sottoscritta pregiudicando le sue ragioni dando prova al contempo di tutti i presupposti dell'azione revocatoria, i **premi pagati** non sarebbero esenti da un'eventuale aggressione.

In particolare, i creditori dovrebbero riuscire a dimostrare che la sottoscrizione della polizza al contratto già in essere sono stati eseguiti per pregiudicare le loro ragioni.

POLIZZE ASSICURATIVE

UTILIZZO DELLE POLIZZE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROTEZIONE

Impignorabilità e insequestrabilità

Le sentenze dell'Autorità Giudiziaria degli ultimi anni hanno evidenziato che qualora dalla polizza non emergano elementi previdenziali (parliamo quindi potenzialmente delle polizze unit/index linked, delle polizze a contenuto finanziario e delle polizze multiramo) essa vada considerata come uno strumento finanziario, avendo l'investimento finalità squisitamente speculativa.

Per tali prodotti dunque la tutela dell'art. 1923 cc. potrebbe divenire non applicabile qualora in un procedimento giudiziale venisse disposta la riqualificazione della polizza assicurativa in strumento finanziario.

Senza addentrarci eccessivamente nella problematica, vale la pena considerare che i casi sin qui decisi dai giudici **attengono a contratti sottoscritti prima**

- dell'emanazione del D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 (attuazione della delega di armonizzazione TUB e TUF in conseguenza della L. 262/2005 sulla tutela del risparmio)
- che ha introdotto nell'art. 1, comma 1, lett. w-bis) del TUF (D.Lgs. n. 58/ 1998), la definizione di **“prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”**,

POLIZZE ASSICURATIVE

UTILIZZO DELLE POLIZZE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROTEZIONE

Polizze unit/index e a contenuto finanziario

Nella definizione di “**prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione**”, sono stati incluse espressamente le polizze del Ramo III (unit/index linked) e del Ramo V (polizze a contenuto finanziario) e così estendendo a tali prodotti l'applicazione di regole relative all'offerta e alla distribuzione analoghe a quelle previste per i prodotti considerati come finanziari.

Negli ultimi anni c'è stata anche l'introduzione della nuova nozione di “**prodotto di investimento assicurativo**”, disciplinata

- dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. **PRIIPs**) sui prodotti di investimento basati sulle assicurazioni
- e dalla Direttiva (UE) sulla distribuzione assicurativa n. 2016/97 (c.d. **IDD**).

POLIZZE ASSICURATIVE

UTILIZZO DELLE POLIZZE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROTEZIONE

Cosa dice la corte di giustizia europea

La Corte di Giustizia UE ha sempre mantenuto sul punto la medesima linea: le polizze linked prive di rendimento minimo garantito, ancora con la sentenza del 31 maggio 2018, causa C-542/16, sono costantemente considerate come assoggettate alla relativa disciplina di settore anche se non viene garantita la restituzione del capitale sempreché sia prevista, a fronte del pagamento del premio da parte del contraente, una prestazione della compagnia di assicurazione al verificarsi dell'evento assicurato.

si intende quindi come “**Prodotto di investimento assicurativo**” quel prodotto che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. (art. 2 IDD).

POLIZZE ASSICURATIVE

UTILIZZO DELLE POLIZZE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROTEZIONE

Più difficile sostenere la natura finanziaria delle polizze

Alla luce delle considerazioni esposte appare più difficile sostenere la natura finanziaria delle unit-linked:

- per interpretazione letterale della norma (prodotti “assicurativi” e non più “finanziari”);
- per via sistematica, rinvenendosi la fonte primaria della disciplina in un diritto europeo armonizzato che conosce solo prodotti d’investimento “assicurativi”;
- perché non vi è più incertezza sul fatto che non sono più applicabili norme del TUF (per esempio, il contratto relativo alla prestazioni di servizio) che in alcuni casi sono risultate concause di pronunce indirizzate verso la qualificazione finanziaria delle unit-linked.

POLIZZE ASSICURATIVE

UTILIZZO DELLE POLIZZE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROTEZIONE

La revocatoria ordinaria

In merito alla revocatoria segnaliamo recenti orientamenti giurisprudenziali (es. Tribunale Cuneo del 19 marzo 2019) i quali hanno chiarito che, ai fini dell'azione revocatoria,

«la qualità di creditore deve essere intesa in senso ampio, comprendendo anche il credito solo potenziale derivante da contestazione: ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli di primo acchito come pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.»

Per l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. degli atti successivi al sorgere del credito non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza (da intendersi anche come semplice "conoscibilità") del debitore che in conseguenza dell'atto di disposizione possa diminuire il proprio patrimonio, senza che rilevi la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria. **Quanto al pregiudizio arrecato al creditore, il presupposto può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa, quale quella conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili.**

POLIZZE ASSICURATIVE

ASSICURAZIONI O PRODOTTI FINANZIARI

PRINCIPALI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

- i. anni 2001/2006: si riconosce la natura assicurativa e la relativa disciplina. Viene distinta fra contratto di assicurazione e capitalizzazione e nelle linked ritiene la prestazione comunque subordinata ad un evento attinente la vita umana (esempio Trib. bologna 12/01/2001);
- ii. dal 2007 a oggi tre sotto - orientamenti
 - **linked soggette solo alla disciplina assicurativa:** sono polizze miste che segnano il passaggio da rivalutabili a indicizzate (trib. cassino 860/2010);
 - **linked soggette al TUF anche ante legge risparmio:** sono prodotti finanziari che non soddisfano bisogni previdenziali con premio unico e piano d'accumulo (Trib. Parma 11/07/2010);
 - **considera la natura mista (previdenziale e finanziaria) e applica differente disciplina anche in seguito alla legge sul risparmio:** il criterio guida è il tipo di rischio, la sua collocazione e la causa. Se la compagnia non si assume il rischio è assimilabile a un prodotto d'investimento senza garanzia d'esito (Corte d'Appello Torino 18/09/2009); in base al rischio si concretizza la natura previdenziale (evento attinente la vita umana) e speculativa (investimento finanziario), sono polizze assicurative quando garantiscono il capitale, altrimenti sono soggette alla normativa del TUF (Cassazione 6061/2012, in riforma sentenza Corte d'Appello Torino citata).

POLIZZE ASSICURATIVE

LA NUOVA PRONUNCIA CASS. 6319/2019

CASS. CIV. – III SEZ. – sentenza n. 6319 / 2019
(ma anche Cass. Civ. – III Sez. – Ord. n. 10333 / 2018)

Affinché le **polizze *unit linked*** a causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) si considerino come **prodotti assicurativi**, anche se risulta prevalente la causa “finanziaria”, è necessario che la parte del contratto qualificata come “assicurativa” rispetti i principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico”.

Le osservazioni sulla nota sentenza della cassazione abbondantemente richiamata dagli organi di stampa possono così riassumersi

- i. La vicenda da cui trae origine era oggettivamente border-line. Il contraente stipulava un'assicurazione sulla vita “*unit-linked*” il cui rendimento era legato a fondi, per un importo di circa 1 milione di euro. Le condizioni generali di contratto, tra le altre cose, prevedevano per il caso di morte dell'assicurato un beneficio dello **0,1%** del controvalore delle quote investite (per un ammontare non superiore a 15 mila euro) **il cui costo di copertura gravava sul contraente stesso**. Dopo pochi mesi dalla stipula, il valore delle quote presentava una perdita superiore al 50% a causa del c.d. “crack Maddoff”.

POLIZZE ASSICURATIVE

LA NUOVA PRONUNCIA CASS. 6319/2019

CASS. CIV. – III SEZ. – sentenza n. 6319 / 2019

- ii. **L'orientamento citato fa riferimento a contratti sottoscritti prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006** (attuazione della delega di armonizzazione TUB e TUF in conseguenza della L. 262/2005 sulla tutela del risparmio) che ha introdotto nell'art. 1, comma 1, lett. w-bis) del TUF (D.Lgs. n. 58/ 1998), la definizione di “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”, includendovi espressamente le polizze del Ramo III e del Ramo V e così estendendo a tali prodotti l'applicazione di regole relative all'offerta e alla distribuzione analoghe a quelle previste per i prodotti considerati come finanziari.

- iii. Peraltro negli ultimi anni si è avuta l'introduzione della **nuova nozione di “prodotto di investimento investimento” (PRIIPs e IDD)**, oltre a sentenze Corte di Giustizia UE (causa C-542/16(

POLIZZE ASSICURATIVE

LA NUOVA PRONUNCIA CASS. 6319/2019

CASS. CIV. – III SEZ. – sentenza n. 6319 / 2019

- iv. Il vero aspetto da considerare è quindi se l'assicurazione con sottostante finanziario (unit) sono o non sono contratti assicurativi? La direttiva IDD sostiene che i c.d. «prodotti complessi» non hanno più bisogno del sottostante previdenziale per essere considerati assicurativi ma un contratto assicurativo con sottostante finanziario, in quanto complesso, è considerato assicurazione. Pertanto, finché siamo sotto l'ombrello dell'IDD, parrebbe valere l'applicazione della direttiva europea per cui il rischio sembrerebbe sfumato.
- v. Tuttavia, se vale quanto sopra, quanto resisterà il non assoggettamento a imposta di successione donazione ex art. 12 TUS, comma 1 lettera c) *«le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio **agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto**»*

POLIZZE ASSICURATIVE

ULTIMISSIME – COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA

CTP PAVIA 447, 448, 449, 450 DEL 07.11.2019

- **Da «Il sole 24 ore» del 4 dicembre 2019:**
- *Le unit linked sono contratti assicurativi anche ai fini tributari.*
- *L'AgE notificava ai contribuenti un avviso di accertamento richiedendo le imposte - asseritamente - non versate in relazione ai redditi derivanti da attività finanziarie estere sottese a un prodotto assicurativo vita con una società lussemburghese operante in Italia in Lps (libertà di prestazione di servizi). L'Ufficio riteneva che la polizza fosse un mero schermo giuridico per dissimulare i redditi finanziari, in ragione soprattutto dell'assenza della garanzia circa la restituzione del capitale, elemento ritenuto incompatibile con lo schema assicurativo ma tipico appunto degli investimenti finanziari.*

POLIZZE ASSICURATIVE

ULTIMISSIME – COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA

CTP PAVIA 447, 448, 449, 450 DEL 07.11.2019

- *In linea con i ragionamenti svolti su*
 - *Modifica TUF*
 - *Direttive PRIIPs e IDD*
 - *Sentenza C.542/16 Corte di Giustizia Europea*

- I giudici tributari hanno analizzato la documentazione prodotta e stabilito che nel caso di specie si tratta nella forma e nella sostanza di contratti assicurativi sulla vita, in relazione ai quali la percezione dei redditi non può considerarsi avvenuta anno per anno, ma solo al verificarsi dell'evento assicurato ovvero in caso di riscatto anticipato.

POLIZZE COMPAGNIE ESTERE

POLIZZE ASSICURATIVE

In linea generale, le polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie di assicurazione estere possono dar luogo a:

- **redditi di capitale** di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-*quater*) del TUIR («*redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione*»)
- **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*quinquies*) del TUIR realizzati in caso di cessione del contratto prima della scadenza della polizza

POLIZZE ASSICURATIVE

POLIZZE ESTERE LA PROPOSTA DI GENERALI

Lux Protection Life è la soluzione Multiramo che coniuga il bisogno di protezione con la flessibilità e la personalizzazione e costituisce uno strumento efficiente di pianificazione successoria, grazie a:

- Soluzioni che comprendono la Gestione Separata, i Fondi Esterni e Fondi Interni Dedicati, combinati insieme con la massima **flessibilità**
- Coperture assicurative, che consentono di **proteggere** le persone più care e la famiglia
- Ottimizzazione fiscale
- Protezione derivante dal diritto lussemburghese.

POLIZZE ASSICURATIVE

POLIZZE ESTERE LA PROPOSTA DI GENERALI

- **Tassazione differita:** la tassazione dei redditi di capitale percepiti avviene unicamente al momento del riscatto totale o parziale della polizza o del pagamento della prestazione ai beneficiari in caso di decesso
- **Compensazione tra redditi positivi/negativi:** durante l'intera durata contrattuale la compensazione è senza limitazione di tempo e di tipologia di reddito
- **Trasmissione patrimoniale efficiente:** in caso di decesso,
 - Esonero dall'imposta di successione (nei limiti di quanto previsto dalla legge)
 - Esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche della quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico
- **Flessibilità nella designazione del beneficiario:**
 - Determinato nominativamente
 - Modificabile in qualsiasi momento
 - Modulabile anche al di fuori dell'asse ereditario, nel rispetto dei legittimari
 - Impignorabilità ed insequestrabilità** (nei limiti di quanto previsto dalla legge)

POLIZZE ASSICURATIVE CARATTERISTICHE

Sottoscrivibile fino a 2 persone fisiche (anche tramite fiduciaria italiana) o in alcuni casi da holding patrimoniale

Assicurabili fino a 2 persone fisiche, dai 18 agli 83 anni

Premio unico con versamenti aggiuntivi liberi

Durata a vita intera

Copertura caso morte da 105% a 101% del valore della polizza con possibilità di coperture opzionali

Polizza multiramo (Ramo I + Fondi esterni e Fondi Dedicati Ramo III)

Premio minimo iniziale 2,5/mln di euro

POLIZZE ASSICURATIVE

FOCUS FISCALE

- Imposta sul reddito in caso di riscatto parziale o totale: ritenuta alla fonte applicata direttamente dalla Compagnia nel suo ruolo di sostituto d'imposta. L'importo soggetto ad imposta è pari alla differenza tra il valore di riscatto o di decesso e la somma dei premi netti versati, con l'applicazione della aliquota del 26%
- Imposta sul reddito in caso di prestazioni decesso: i capitali percepiti dai Beneficiari (persone fisiche) a titolo di prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato sono soggette al seguente trattamento fiscale previsto per il riscatto per la sola parte del reddito che non copre il rischio demografico (la parte di rischio demografico è esente)
- Imposta di successione: esente

POLIZZE ASSICURATIVE

FOCUS FISCALE

- Imposta di Bollo: 0,20% del valore di riscatto della polizza al 31 dicembre di ogni anno, con un massimo di € 14.000 per polizze detenute da persone diverse dalle persone fisiche. Il fondo garantito è esentato dall'applicazione dell'imposta di bollo; tali importi, calcolati e contabilizzati annualmente, sono effettivamente trattenuti dalla Compagnia solo al momento del pagamento della prestazione, cioè in caso di riscatto (parziale o totale) o del verificarsi dell'evento assicurato.
- IVAFE: esente
- RW: Il contraente persona fisica è tenuto a dichiarare il valore di riscatto della polizza al 31 dicembre di ogni anno nella sezione RW della dichiarazione dei redditi (con esonero nel caso di sottoscrizione tramite società fiduciaria italiana o di accensione di un mandato all'incasso a favore di Banca Generali)

Appendice

- 1) Uso improprio delle polizze – Riqualficazione Agenzia delle entrate
- 2) Polizze e Donazione indiretta
- 3) Tassazione capitali percepiti in caso di decesso
- 4) Regimi fiscali polizze

POLIZZE ASSICURATIVE

1) USO IMPROPRIO DELLE POLIZZE - RIQUALIFICAZIONE

FATTISPECIE

Contribuente persona fisica titolare di una posizione patrimoniale detenuta presso un intermediario svizzero aperta in data 14.02.1999 e chiusa in data 30.11.2011. A tale data, la disponibilità della posizione patrimoniale è confluita interamente in una polizza unit-linked.

Relativamente alla posizione patrimoniale alla coniuge è stata conferita delega di firma ad operare fin dalla data di apertura. In merito alla polizza unit-linked la coniuge risulta formalmente beneficiaria al decesso del coniuge sottoscrittore.

La posizione patrimoniale è composta da alcuni conti correnti e conti titoli in valuta.

POLIZZE ASSICURATIVE

1) USO IMPROPRIO DELLE POLIZZE - RIQUALIFICAZIONE

FATTISPECIE

La polizza unit-linked è stata sottoscritta tramite una branch estera del medesimo intermediario elvetico presso cui risulta detenuta la posizione patrimoniale.

Le disponibilità confluite, con pagamento di premio unico di sottoscrizione, nella polizza unit-linked sono state investite in fondi interni dell'intermediario e, in parte, giacenti in conti correnti presso cui il sottoscrittore risulta poter operare.

Numerosi apporti e prelievi hanno interessato la posizione patrimoniale nel corso dei vari anni di imposta. Alcuni prelievi sono stati effettuati dai conti correnti interni alla polizza unit-linked da parte del sottoscrittore.

Nessun'altra attività finanziaria o nessun investimento è detenuto all'estero, né risulta la presenza di altre violazioni tributarie non connesse ad attività finanziarie o investimenti detenuti all'estero.

POLIZZE ASSICURATIVE

1) USO IMPROPRIO DELLE POLIZZE - RIQUALIFICAZIONE

RISULTATO PRATICO

Il meccanismo innescato con la sottoscrizione della polizza estera è funzionale alla realizzazione di un doppio indebito vantaggio fiscale:

1) Mancato pagamento delle imposte – euroritenuta:

In base all'accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera sulla fiscalità del risparmio, che in Italia ha trovato applicazione con il disposto del D.Lgs. 18 aprile 2005 n. 84, le banche elvetiche applicano una ritenuta alla fonte sul riporto degli interessi pagati o accreditati alle persone fisiche beneficiarie effettive, residenti in uno Stato membro, con specifico riferimento ai soli interessi erogati ai correntisti bancari non residenti che non optano per lo scambio automatico delle informazioni ai fini fiscali.

Da tale ritenuta sono escluse le “polizze assicurative”.

POLIZZE ASSICURATIVE

1) USO IMPROPRIO DELLE POLIZZE - RIQUALIFICAZIONE

RISULTATO PRATICO

Il meccanismo innescato con la sottoscrizione della polizza estera è funzionale alla realizzazione di un doppio indebito vantaggio fiscale:

2) Garanzia anonimato:

Formalmente il prodotto finanziario viene presentato al cliente tramite una branch estera situata in un Paese non titolare di alcuna convenzione per lo scambio di informazioni, precisando che l'investimento sarà operato e gestito in una contabilità separata e segretata;

Contestualmente ma figuratamente in un momento successivo, sempre la branch, in qualità di mandante, conferisce allo stesso cliente il mandato per operare con la società svizzera per decidere gli investimenti

POLIZZE ASSICURATIVE

1) USO IMPROPRIO DELLE POLIZZE - RIQUALIFICAZIONE

RISULTATO PRATICO

In questo modo la società svizzera non è però obbligata:

- 1) ad applicare alcuna ritenuta, in quanto gli eventuali rendimenti hanno attinenza ad un prodotto – polizza assicurativa – non rientrante nell’ambito oggettivo di applicazione dell’euroritenuta;
- 2) A fornire informazioni in merito ai destinatari dei proventi, in quanto diretti ad un soggetto formalmente residente in un Paese con il quale non è stata attuata alcuna convenzione per lo scambio di informazioni

POLIZZE ASSICURATIVE

1) USO IMPROPRIO DELLE POLIZZE - RIQUALIFICAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Il controllo è stato eseguito elevando le seguenti contestazioni:

1. La polizza sottoscritta dal cliente si sostanzia nel pagamento di un premio unico all'atto della sottoscrizione;
2. Lo strumento assicurativo non prevede il pagamento di un rendimento minimo;
3. Non è stato previsto nessun vincolo temporale di indisponibilità del capitale. Il cliente può in qualsiasi momento accedere per richiedere l'eventuale riscatto, parziale o totale, del capitale;
4. Con il conferimento della procura allo stesso cliente, si ottiene un completo affievolimento del ruolo della branch assicuratrice e una totale riespansione del rapporto finanziario puro tra il cliente italiano e la società elvetica.

QUINDI

- Si trattava di contratti privi di una effettiva natura assicurativa
- L'incremento dei premi versati, in caso di morte, era al di sotto del rendimento medio dei Titoli di Stato, valore che poteva essere anche notevolmente inferiore a quello dei premi corrisposti e financo pari a zero
- In realtà i contratti assicurativi sono serviti per trasferire disponibilità finanziarie ad un soggetto con sede all'estero che li ha gestiti attraverso C/C collocati in Svizzera sulla base di precise istruzioni fornite dal contraente

POLIZZE ASSICURATIVE

1) USO IMPROPRIO DELLE POLIZZE - RIQUALIFICAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Nei casi esaminati, la Compagnia assicuratrice non ha effettuato in concreto alcuna prestazione nei confronti della controparte contrattuale; ha assunto un ruolo meramente formale nell'operazione di investimento ed, al contempo, si è tenuta indenne da qualsiasi profilo di responsabilità attraverso specifica previsione contrattuale di manleva.

Il portafoglio di investimenti, infatti, è stato selezionato personalmente dal Contraente (contribuente) tra una vasta gamma di attivi ammissibili e la Compagnia non ha fornito alcuna consulenza finanziaria relativamente al prodotto né agli attivi detenuti nel singolo Fondo.

È evidente, quindi, la natura strumentale del contratto di polizza sottoscritto che, indipendentemente dal nomen iuris e dalle parti contrattuali intervenute, è finalizzato all'acquisto da parte del contribuente di uno strumento finanziario, ossia una quota di un fondo comune d'investimento, peraltro, prevalentemente di natura azionaria con maggiore possibilità di oscillazione del valore sulla base dell'andamento delle borse.

POLIZZE ASSICURATIVE

2) DONAZIONE INDIRETTA

POLIZZE E DONAZIONE INDIRETTA

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 3263 del 19 febbraio 2016 (a conferma del precedente orientamento espresso in Cass., 16 aprile 2015, n. 7683) ha **chiarito che le polizze di assicurazione sulla vita che abbiano un contenuto finanziario sono configurabili come “donazioni indirette”** del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse.

In particolare, la Suprema Corte ha osservato che, nel caso di specie, si trattava di polizze “a contenuto finanziario ed assicurativo” con le quali l’assicurato aveva designato due beneficiari per il caso del decesso dell’assicurato prima della scadenza dei contratti: in altri termini, nel caso di decesso dell’assicurato, l’indennizzo spettante in ragione di quanto previsto dalla polizza doveva essere attribuito direttamente ai beneficiari designati, senza transitare attraverso l’asse ereditario.

A parere della S.C., dato che la donazione indiretta può essere posta in essere con le modalità più svariate, e cioè in ogni caso in cui il donante persegua il fine “di realizzare una liberalità”, nel caso esaminato, “non può dubitarsi che i terzi abbiano acquistato, già per effetto della designazione (...) un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” e che, a seguito del decesso dell’assicurato, tale diritto sia divenuto definitivo, comportando l’attribuzione ai beneficiari delle somme spettanti dalle polizze.

POLIZZE ASSICURATIVE

2) DONAZIONE INDIRETTA

POLIZZE E DONAZIONE INDIRETTA

Non rileva la circostanza che l'attribuzione patrimoniale fosse condizionata alla mancata revoca della designazione dei beneficiari da parte dell'assicurato né che questi decedesse prima della scadenza del contratto: invero, **fondamentale è che “la designazione compiuta all'atto della stipula delle polizze”** fosse “idonea a comportare l'acquisto dei vantaggi economici dell'operazione”.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nel contratto di assicurazione sulla vita, “la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta”, con conseguente applicabilità dell'art. 775 c.c. circa l'invalidità della donazione se il contratto di assicurazione è stipulato da persona incapace di intendere e di volere.

POLIZZE ASSICURATIVE

3) TASSAZIONE CAPITALI PERCEPITI IN CASO DI MORTE

RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 76/2016

Le disposizioni contenute nei **commi 658 e 659 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)** riscrivono il **quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, limitando**, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2015), l'esenzione dall'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell'assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.

La tassazione della prestazione complessivamente corrisposta all'atto del decesso dell'assicurato, in tali casi, deve avvenire sulla base dei criteri illustrati nel paragrafo 1 della **circolare n. 8/E del 2016**. A tal fine è stato individuato quale **criterio principale** da utilizzare per l'individuazione della parte imponibile della prestazione, la *"differenza fra il "valore di riscatto" che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato, come determinato al momento individuato sulla base delle pattuizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte"*.

POLIZZE ASSICURATIVE

3) TASSAZIONE CAPITALI PERCEPITI IN CASO DI MORTE

RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 76/2016

E' di tutta evidenza che l'adozione di tale modalità di determinazione del reddito imponibile presuppone che sia possibile distinguere i premi riferibili alla copertura del rischio morte e quelli riferibili alla prestazione di tipo finanziario prevista dalla polizza. Conseguentemente, anche nel caso di polizze vita con prestazioni ricorrenti per le quali sia previsto un premio unico, gli operatori, qualora possiedano i dati relativi all'attribuzione dei premi a ciascuna delle due componenti della prestazione sopra illustrate, devono utilizzarli nella determinazione del reddito imponibile.

Diversamente, nei casi in cui non sia possibile, sulla base di dati certi, una "ripartizione" dei premi corrisposti fra le due tipologie di prestazioni delle polizze oggetto della predetta circolare (copertura del rischio demografico e investimento finanziario), gli operatori, necessariamente, dovranno applicare il criterio proporzionale, secondo quanto illustrato nell'esempio di cui al paragrafo 2 della predetta **circolare n. 8/E del 2016**

POLIZZE ASSICURATIVE

4) REGIME FISCALE POLIZZE

REGIME FISCALE

Nel corso degli ultimi anni il regime fiscale delle polizze di assicurazione ha subito molte modifiche. Il quadro normativo di riferimento risulta, oggi, particolarmente complesso.

Per quanto riguarda le imposte dirette, si ricorda che negli ultimi quattro anni la tassazione dei proventi delle polizze di assicurazione a contenuto finanziario è passata progressivamente, come tutti i proventi finanziari, dal 12,50 al 26%. Da ultimo la legge di stabilità per il 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) ha introdotto la tassazione dei rendimenti assicurativi percepiti, in caso di morte dell'assicurato, dai beneficiari delle polizze di assicurazione a contenuto finanziario e ha elevato dall'11 al 20% l'aliquota di tassazione dei rendimenti delle forme di previdenza complementare, comprese, quindi le polizze di assicurazione con finalità previdenziali.

Per quanto riguarda le imposte indirette, a partire dal 2012, è stata introdotta un'imposta di bollo sul valore delle polizze di assicurazione a contenuto finanziario che attualmente è applicata con l'aliquota del 2 per mille.

Nessuna modifica è, invece, intervenuta ai fini dell'imposta di successione anche se ci sono problemi interpretativi sulla reale portata della disposizione di esclusione.